

COMUNE DI MIGGIANO

Provincia di Lecce

Impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali non pericolosi

Miggiano Zona Industriale ASI lotto 59
Foglio 10 particella 430, 431, 312, 318

Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

N° elaborato:
Relazione 12

Titolo elaborato:

Relazione sul bilancio delle terre e rocce da scavo

scala	data	revisione	descrizione
	09/10/2023	1	Relazione specialistica



Progettista:
Ing. Giuseppe Brogna

Committente:
CF Ambiente Srl
Via Pascoli, 8
Andrano (Le) - 73032



0. SOMMARIO

0. SOMMARIO.....	2
1. INTRODUZIONE	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE	8
RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE.....	9
TERRE E ROCCE DA SCAVO	9
RIFIUTI PRODOTTI NEL CANTIERE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ SVOLTA (AD ESEMPIO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO...).....	9
4. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E COSTRUZIONE	11
5. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI	15
6. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI CANTIERE DA ADIBIRE A DEPOSITO TEMPORANEO	16



1. INTRODUZIONE

La presente relazione ha l'obiettivo di definire la procedura per la caratterizzazione delle terre da scavo e le valutazioni per la gestione delle materie, in relazione al progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Il programma di gestione dei materiali viene redatto ai sensi dell'articolo 186 del D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs 04/08 e dal Regolamento DPR 120/2017.

I dati di base quali: rilevati, indagini e studi geologici e analisi, relativi all'intervento oggetto, sono stati acquisiti da nuovi sopralluoghi; pertanto, questo elaborato è parte integrante degli elaborati di progetto in particolar modo di quelli relativi agli aspetti tecnico – geologico.

Nell'ambito dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13/06/2017, si è valutato in questa fase di progettazione esecutiva, se i materiali da asportare fossero classificabili come "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 4 del suddetto Decreto n. 120.

Lo stesso decreto prevede che "Le terre e rocce da scavo come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per rinterri, riempimenti, modellizzazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilavati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali da cava". La classificazione delle terre e rocce da scavo consente di ottenere, come sottoprodotto e non come rifiuto, i materiali di risulta dagli scavi il che consente all'Amministrazione un notevole risparmio di risorse economiche e, non secondaria una ricaduta positiva a livello di impatto ambientale.

Per la caratterizzazione chimica del materiale saranno effettuati i campionamenti e le analisi previste dalla D.M. 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo all'Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme vigenti, nazionali e regionali, in materia di “Gestione delle terre e rocce da scavo” sono riassunte nella seguente tabella.

Tab. 1.1 – Le terre e rocce da scavo nella normativa italiana e regionale	
Riferimento	Sintesi
Testo Unico Ambiente - D.Lgs 152/06 Norme in materia ambientale - Parte IV -Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I - Disposizioni generali.	La disciplina delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, va rintracciata nell'ambito dei seguenti articoli di legge: <ul style="list-style-type: none">• art. 183, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 laddove alla lettera qq) contiene la definizione di “sottoprodotto”;• art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che definisce le caratteristiche dei “sottoprodotti”;
Il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in vigore dal 22 agosto 2017	Rappresenta l'unico strumento normativo applicabile per consentire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti dai cantieri. Attraverso i 31 articoli e i 10 allegati del Regolamento è stato effettuato un riordino della disciplina, anche mediante abrogazione di parte del D.M. 161/2012, dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 41 c. 2 e 41-bis del Decreto del fare d.l. 69/2013, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none">• Alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.• Al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti.• All'utilizzo nel sito di produzione di terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.• Alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Regolamento Regionale n. 6 del 12 giugno 2006 “Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili”, pubblicato sul BUR Puglia n. 74 del 16 giugno 2006.	Il Regolamento si riferisce alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi (art. 1), come dettagliati nell'allegato 1 allo stesso regolamento, nel quale, tra gli altri, sono riportati i seguenti materiali: <ul style="list-style-type: none">a) Codice CER 17 05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio;b) Codice CER 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose).

Nella caso in esame è applicabile il DPR 120 del 2017 che è, da oggi, è lo strumento normativo, principe per consentire l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla



costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

La qualificazione come sottoprodotti è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui all'art. 4, validi per tutte le tipologie di cantiere, la cui sussistenza deve essere comprovata dal piano di utilizzo.

Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- a) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - a. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - b. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- b) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'Allegato 9.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, secondo le metodiche di cui al D.M. dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo 5,



della Parte IV, del D.L. n. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Il progetto prevede di riutilizzare parte del materiale proveniente dalle operazioni di scavo all'interno del sito stesso del cantiere. La restante parte sarà gestita dall'impresa come rifiuto così come previsto dal DPR 120/2017.




Figura 1 - Schema di riferimento per la qualifica e gestione delle terre e rocce da scavo.

A livello regionale la normativa vigente è il Regolamento Regionale n. 6 del 12 giugno 2006 "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili ", pubblicato sul BUR Puglia n. 74 del 16 giugno 2006.

Il suddetto Regolamento si riferisce alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi (art. 1), come dettagliati nell'allegato 1 allo stesso regolamento, nel quale, tra gli altri, sono riportati i seguenti materiali:

- a) Codice CER 17 05: Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio;
- b) Codice CER 17 05 04: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose).



Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e s.m.i. (articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale), non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinate ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa, a condizione che:

- il materiale non proviene da siti inquinati e bonifiche ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti;
- il materiale viene avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste nel progetto approvato dalle autorità amministrative competenti previo parere dell'ARPA. Per quanto previsto all'articolo 1, comma 19, legge 21 dicembre 2001, n. 443 ("Legge Lunardi"), come modificata dall'articolo 23, comma 1, legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Comunitaria 2003), è possibile prevedere l'effettivo utilizzo di tale materiale anche in differenti cicli industriali, purché esso sia autorizzato secondo le modalità richiamate.

I produttori di terre e rocce da scavo devono adottare tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali. Ove il materiale da scavo non sia utilizzabile direttamente presso i luoghi di produzione, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad attività di valorizzazione quali, a titolo esemplificativo, recuperi ambientali di siti, a recuperi di versanti di frana o a miglioramenti fondiari.

Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative.

L'articolo n. 6 del suddetto regolamento prevede l'obbligo della redazione di un "elaborato che indichi il bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione...".



3. DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE

Ai sensi del DL 152/2006 art. 184 comma 3 lettera b), i materiali prodotti in cantiere rientrano nella definizione di rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.

Le matrici prodotte dall'attività di cantiere, collegate alle operazioni sopra citate, possono essere rientrare nelle seguenti categorie e identificate con i relativi codici CER riportati di seguito.

Tab. 1.2 – Rifiuti rientranti nelle attività di costruzione e demolizione	
Macrocategoria CER	Tipologia rifiuto
CER 17.XX.XX (terre e rocce)	Terre e rocce di scavo prodotte nel corso delle attività di costruzione. Per questa tipologia di materiali i volumi saranno determinati sulla base di stime geometriche derivanti dalle effettive attività di scavo, previste dal progetto, gli stessi volumi. saranno gestiti in conformità alla normativa vigente a partire dalla selezione alla classificazione al trasporto ai centri di smaltimento finale.
CER 17.XX.XX (rifiuti da C&D)	Rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione. Rientrano tutti i rifiuti delle attività di demolizione per le opere previste in progetto. Per tanto la definizione qualitativa con l'identificazione dei codici CER, la definizione dei quantitativi, derivanti dal computo metrico sarà ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in progetto.
CER 15.XX.XX	Rifiuti prodotti in cantiere derivanti materiali di scarto come imballaggio. In questo caso per tali materiali risulta una difficile quantificazione, fissa però il principio che tende ad una riduzione dei rifiuti prodotti, nonché all'aumento dei materiali riconducibili ad un recupero.

In conformità a quanto indicato nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è da attribuire al produttore di tali materiali. Prima di tutto si procede con l'identificazione del processo che genera il rifiuto consultando per risalire al codice a cui si riferisce il rifiuto in oggetto.

A seconda delle varie casistiche si procede alla consultazione degli elenchi, citati, con i relativi codici, per identificare il materiale di rifiuto a quadro di riferimento normativo.

Il passaggio successivo all'identificazione è la caratterizzazione chimico fisica, che andrà ad attestare la classificazione del CER attribuito e le sue caratteristiche chimiche che ne



determinano la pericolosità, elemento fondamentale per la verifica della sussistenza delle caratteristiche di conformità relative al suo possibile riutilizzo e meno, nello stesso sito.

RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Nel cantiere in oggetto non sono prodotti rifiuti da demolizione poiché non ci sono edifici e/o strutture da rimuovere. Gli unici codici CER appartenenti a tale tipologia di rifiuti sono connessi agli sfridi di costruzione stimati in un 10% delle lavorazioni previste e che saranno allontanati dal cantiere come rifiuto da costruzione negli appositi impianti di trattamento/smaltimento (codice CER 170904). L'allontanamento dal cantiere prevede l'emissione di un formulario di identificazione del rifiuto che ne attesti il corretto smaltimento/trattamento.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il presente progetto prevede che il materiale di scavo sia riutilizzato in cantiere essendo l'area sottoposta e gli scavi esigui (unici scavi previsti la posa in opera delle vasche di gestione delle acque meteoriche e i plinti di fondazione). Nel bilancio di seguito riportato sono stimati i volumi di terreno rimosso in seguito alle lavorazioni per realizzare l'impianto in progetto. I volumi di terra riutilizzati saranno principalmente spostati in sito per rinterri e sistemazioni delle aree a verde¹. I volumi stimati sono stati considerati tal quali come risultano dalle geometrie di progetto e pertanto nella loro condizione di compattazione naturale (terreno in situ).

RIFIUTI PRODOTTI NEL CANTIERE CONNESSI CON L'ATTIVITÀ SVOLTA (AD ESEMPIO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO...)

I rifiuti da imballaggio prodotti durante l'attività di cantiere non rientrano nel campo di applicazione delle terre e rocce da scavo. Tuttavia, si precisa che, i rifiuti da imballaggio recuperabili (imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e imballaggi in legno) saranno conferiti agli appositi centri di recupero e riciclo.

¹ Il suolo scavato allo stato naturale, non contaminato, come ad esempio il terreno vegetale, potrà essere utilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito in cui è stato scavato. Tali materiali di risulta, infatti, ai sensi del comma 1 c-bis) art.185 non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta (rifiuti) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Lo stoccaggio non è regolato da termini temporali e la loro movimentazione nelle aree esterne al sito di produzione viene effettuata con la scheda di trasporto. Il terreno verrà accumulato presso le aree di cantiere.



L'allontanamento dal cantiere prevede l'emissione di un formulario di identificazione del rifiuto che ne attesti il corretto smaltimento/trattamento.



4. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E COSTRUZIONE

Nella redazione del progetto è stato fatto il bilancio di produzione, espresso in mc di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:

- a) le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione e costruzione che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere;
- b) le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
- c) le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Al fine di consentire l'adeguato riutilizzo dei materiali scavati le suddette quantità sono condizionate dalla caratterizzazione dei materiali che sarà effettuata in corso d'opera al fine di accertare la loro effettiva riutilizzabilità. Al termine dei lavori saranno comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione.

Nel caso della progettazione in oggetto, le principali lavorazioni da cui deriva la produzione di materiali di risulta è rappresentata principalmente da:

- eliminazione del terreno agricolo (scarificazione superficiale);
- scavo di sbancamento per le vasche interrato relative all'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- scavo a sezione obbligata per i cordoli di fondazione del capannone e per le fondazioni del fabbricato adibito ad uso uffici;
- scavo a sezione obbligata per il posizionamento dei sottoservizi (elettrici e fognanti);
- sfridi di lavorazione.

Parte del terreno, come dimostrato in seguito, verrà riutilizzato in sito. I volumi corrispondenti alla realizzazione di tale operazione non verranno chiaramente considerati nel conteggio del materiale da conferire ad impianto di recupero autorizzato. Per la restante parte la società proponente dovrà impegnarsi ad avviare il materiale di risulta proveniente dagli scavi che non potrà essere riutilizzato in cantiere o comunque non troverà altra collocazione in sito, ad attività di valorizzazione regolarmente autorizzate, in funzione delle effettive possibilità che saranno riscontrate al momento dell'esecuzione dei lavori. Si precisa che è stato impostato il bilancio in maniera da evitare smaltimenti in discarica, favorendo completamente il recupero o presso il cantiere oppure presso altri siti.



All'aumento del riutilizzo del materiale di scavo corrisponde ovviamente una riduzione della quota di materiale da avviare a discarica e una riduzione del materiale proveniente da cave di prestito. Nel presente progetto si prevede, comunque, un riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi opportunamente vagliato per il rinterro in modo da diminuire il conferimento di nuovo materiale di cava.



Lavorazione		Volume di materiale scavato	Demolizioni e costruzione	Riutilizzo in sito (mc)	Eccedenza (mc)
		Quantità (mc) CER 17.04.05	Quantità (mc) CER 17 09 04		
Demolizioni		0	0	0	0
Livellazioni terreno (piazzale, uffici e capannone)		720	0	720	0
Scavo sottoservizi elettrici (rete elettrica interrata)		100	0	100	0
Scavo sottoservizi idraulici (imhoff e subirrigazione)	Imhoff	10	0	10	0
	Subirrigazione	30	0	30	0
Rete raccolta acque di pioggia e trincea drenante	Impianto interrato	200	0	200	0
	Trincea drenante	100	0	100	0
Realizzazione impianto	Scavo plinti di fondazione	50	0	500	0
Sfridi da lavorazione		0	100	0	50
Totale				1660	50



Si precisa che, le effettive quantità di produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) saranno comunicate al termine dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia. In tutti i casi sopra descritti, il materiale di risulta degli scavi sarà smaltito nel rispetto della normativa vigente.

Parte delle terre scavate, come precedentemente detto, sarà utilizzate ai fini costruttivi (ritombamenti, inerbimenti di scarpate ecc.) nello stesso sito di produzione come, ad esempio, il terreno vegetale e il suolo, verranno accumulati presso le aree di cantiere, caratterizzati e poi riutilizzati in esclusione dal regime dei rifiuti ai sensi del comma 1 c-bis) art.185 del D.Lgs 152/06. La parte di terre e rocce da scavo non riutilizzata in cantiere sarà destinata come sottoprodotto presso altri siti individuati in fase di realizzazione e se non rispetta i requisiti di sottoprodotto avviati ad un centro di recupero autorizzato.



5. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI

La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall'impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso; pertanto, in capo all'esecutore materiale dell'operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).

A tal proposito l'appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione.

Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza (le operazioni di vigilanza vengono dettate nei paragrafi successivi).

Le attività di gestione dei rifiuti, pertanto, sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:

- a) Classificazione ed attribuzione dei CER corretti e relativa definizione della modalità gestionali;
- b) Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- c) Avvio del rifiuto all'impianto di smaltimento previsto comportante:
 - Verifica l'iscrizione all'albo del trasportatore;
 - Verifica dell'autorizzazione del gestore dell'impianto a cui il rifiuto è conferito;
 - Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.



6. CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI CANTIERE DA ADIBIRE A DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo, infatti, sarà effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti, infatti:

1. la natura dei rifiuti, terre e rocce da scavo, e la destinazione d'uso, ancora agricola, non presuppone impatti ambientali potenziali;
2. la scelta dell'area da destinare al Deposito Temporaneo, caratterizzata da un suolo/sottosuolo identico a quello escavato nella restante parte dei lotti interessati dall'impianto, non potrà determinare alcun inquinamento o incompatibilità del sito ad accogliere le terre e rocce da scavo;
3. il riutilizzo previsto per la maggior parte del materiale escavato per l'area verde limiterà al massimo le emissioni di polveri determinate da un eventuale trasporto in altro sito più distante, esterno all'area di cantiere;
4. la scelta dell'area di deposito temporaneo sarà tale da non occupare altro suolo in aggiunta a quello già previsto dall'occupazione dell'impianto.

Nel deposito temporaneo:

1. sarà rispettato il criterio temporale previsto dalla norma;
2. i rifiuti (17 05 04 terre e rocce da scavo NON RIUTILIZZATE IN SITO) saranno distinti dalle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito;
3. sarà posta una adeguata segnaletica con l'indicazione delle diverse aree.

L'area di deposito, indipendentemente dalla sua localizzazione dovrà:

- essere provvista di opportuni sistemi di isolamento dalle aree esterne, quali cordoli di contenimento e pendenze del fondo appropriato, volte al contenimento di eventuali acque di percolazione. Le acque di percolazioni eventualmente prodotte dovranno essere inviate alla rete di drenaggio delle acque meteoriche dilavanti;
- essere suddivisa per comparti dedicati all'accoglimento delle diverse tipologie di CER. Le dimensioni dei singoli comparti devono essere determinate sulla base delle stime dei quantitativi di CER producibili e dei tempi di produzione, correlate al rispetto delle limitazioni quantitative e temporali del deposito temporaneo; ove si prevede lo stoccaggio del materiale direttamente sul piano di appoggio dell'area di deposito, senza l'utilizzo di contenitori (cassoni, containers, bidoni, ecc...), si dovrà provvedere



alla separazione del materiale dal fondo con opportuno materiale impermeabilizzante selezionato in funzione della tipologia di materiale stoccato e del grado di contaminazione dello stesso.